

categoria - tutte;
 settore - Opere e infrastrutture sociali 05;
 sotto-settore - Difesa 32;
 categoria - tutte;
 settore - Opere e infrastrutture sociali 05;
 sotto-settore - Direzionali e amministrative 33;
 categoria - tutte;
 settore - Opere e infrastrutture sociali 05;
 sotto-settore - Giudiziarie e penitenziarie 34;
 categoria - tutte;
 settore - Opere e infrastrutture sociali 05;
 sotto-settore - Pubblica sicurezza 36;
 categoria - tutte.

Art. 2.

Modalità istanza

1. È approvato il modello di istanza allegato al presente decreto, definito secondo apposita piattaforma Gestione linee di finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale gli enti locali comunicano la richiesta di contributi per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell'ente, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti di cui al comma 1 dell'art. 1.

2. L'istanza è prodotta da parte degli enti locali interessati esclusivamente attraverso le apposite funzioni disponibili nell'area riservata del sistema di cui al comma 1, anche attraverso le informazioni già trasmesse e presenti in detto sistema.

3. Gli enti locali che alla data di presentazione della richiesta di ammissione al contributo, non abbiano ancora trasmesso alla Banca dati BDAP il rendiconto 2020, non potranno accedere al sistema fino all'invio delle informazioni. Nel caso di enti locali per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le richiamate informazioni sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione approvato e trasmesso alla banca dati.

Art. 3.

Termini di trasmissione

1. Per la validità della comunicazione, i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni, devono presentare telematicamente, esclusivamente con le modalità di cui all'art. 2, richiesta di contributo per l'anno 2022 a decorrere dal 2 febbraio 2022 ed entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 23,59 del 15 marzo 2022.

Art. 4.

Istruzioni e specifiche

1. La richiesta di contributo, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio tecnico, trasmessa con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non sarà ritenuta valida ai fini del corretto adempimento di cui agli articoli 2 e 3.

2. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza del dato riportato nel modello già trasmesso telematicamente, comporta la non validità dello stesso ai fini del corretto adempimento comunicativo di cui all'art. 2.

3. È facoltà degli enti, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, inviare, sempre telematicamente, una nuova certificazione, comunque entro il termine delle ore 23,59 del 15 marzo 2022, previo annullamento della precedente certificazione che perderà la sua validità ai fini del concorso erariale.

4. Le indicazioni operative inerenti alla piattaforma Gestione linee di finanziamento (GLF) per la presentazione della richiesta di contributo sono contenute nel «Manuale utente linee di finanziamento - Manuale utente per gli enti che accedono mediante istanza on-line ai contributi interventi per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, art. 1, commi da 51 a 58, legge n. 160/2019 - Annualità 2022», visualizzabile anche sul sito della Direzione centrale per la finanza locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2022

Il direttore centrale: COLAIANNI

22A00879

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 28 dicembre 2021.

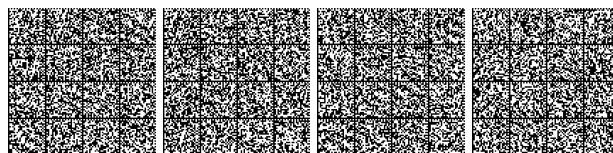
Modifica del decreto 29 dicembre 2020, concernente il Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani.

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, recante «Nuovi interventi in campo ambientale»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»;



Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il quale, all'art. 2, comma 1, dispone che «Il “Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare” è ridenominato “Ministero della transizione ecologica”»;

Visto l'art. 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019- 2021», che ha incrementato la dotazione finanziaria del fondo di cui di cui all'art. 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai fini del finanziamento, tra l'altro, «di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei siti per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'art. 244 del medesimo decreto legislativo, nonché, in ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati»;

Visto l'art. 53, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha apportato modifiche al citato art. 1, comma 800, della legge n. 145 del 2018;

Considerato che il citato l'art. 1, comma 800, della legge n. 145 del 2018, prevede altresì che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di trasferimento alle autorità competenti delle risorse loro destinate per l'attuazione degli interventi oggetto di finanziamento;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 2021, che, ai sensi dell'art. 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha adottato il «Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani»;

Considerato che in fase di prima applicazione del «Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani» è emersa la necessità di una espressa previsione normativa in merito ai seguenti aspetti:

la destinazione delle somme attribuite dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2020, ad un soggetto beneficiario che rinuncia al finanziamento;

la possibilità di finanziare il «Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani» con eventuali e ulteriori risorse aggiuntive che dovessero rendersi disponibili;

la possibilità del soggetto beneficiario di individuare altre fonti di finanziamento per il completamento di interventi qualora le risorse del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2020 non siano sufficienti;

l'inclusione esplicita nell'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2020 delle misure per il ripristino ambientale di cui all'art. 240, comma 1, lett. q), del decreto legislativo n. 152 del 2006, in coerenza con quanto già previsto dall'art. 1;

Vista la nota prot. 5065 del 16 giugno 2021, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della transizione ecologica, a seguito di uno specifico quesito della Direzione generale per il risanamento ambientale, comunica che il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2020 non prevede una fattispecie di rinuncia al finanziamento da parte di uno o più soggetti potenzialmente beneficiari per assenza dei requisiti, sicché le somme non coperte da specifici accordi dovrebbero, a stretto rigore, costituire economia di bilancio e che, pertanto, una ripartizione tra altri soggetti dovrebbe essere prevista mediante adozione di un decreto di modifica del predetto decreto ministeriale, soggetto alla registrazione della Corte dei conti, che stabilisca i criteri di riparto delle somme eventualmente disponibili in assenza di specifici accordi con le regioni e province autonome beneficiarie;

Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata nella seduta del 16 dicembre 2021;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 2021, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 dell'art. 4, dopo le parole «bonifica e messa in sicurezza permanente» sono inserite le seguenti: «e ripristino ambientale»;

b) dopo il comma 4 dell'art. 4 è aggiunto il seguente:

«5. Le risorse non disciplinate negli accordi di cui al comma 3 per espressa rinuncia della regione o della provincia autonoma beneficiaria sono ripartite, secondo le annualità di competenza, tra le Amministrazioni della medesima area geografica, Centro-Nord e Mezzogiorno, secondo i coefficienti di riparto di cui al comma 1, rideterminati non considerando l'amministrazione rinunciataria.»;

c) al comma 1 dell'art. 5, dopo le parole «per gli anni dal 2019 al 2024» sono inserite le seguenti: «, e con altre fonti finanziarie che si rendessero disponibili»;

d) dopo il comma 1 dell'art. 5 è aggiunto il seguente:

«2. Fermo restando il divieto del doppio finanziamento pubblico di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), il soggetto beneficiario può individuare altre fonti di finanziamento qualora le risorse di cui all'art. 4 non siano sufficienti.».



Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2021

Il Ministro: CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 43

22A00806

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 dicembre 2021.

Proroga della etichettatura di origine obbligatoria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

Visto, in particolare, l'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario usato nella preparazione degli alimenti, subordinandone, ai sensi del successivo paragrafo 8, l'applicazione all'adozione, da parte della Commissione, di atti di esecuzione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione, del 28 maggio 2018, recante modalità di applicazione dell'art. 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo econo-

mico del 26 luglio 2017, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 16 agosto 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del riso»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 17 agosto 2017, recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 16 novembre 2017, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2018, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute del 6 agosto 2020, recante «Disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 16 settembre 2020;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lanieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 2017;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico l'1° aprile 2020, n. 3356, recante la proroga al 31 dicembre 2021 del termine indicato all'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del grano duro per paste di semola di grano duro», del termine indicato all'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del riso», nonché del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 6 novembre 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro»;

Considerata l'esigenza di prorogare i regimi sperimentali dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta, alla luce delle consultazioni in corso sulla modifica del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:

a) al riso come definito dalla legge 18 marzo 1958, n. 325, di cui ai codici doganali 1006;

